ROBINO & GALANDRINO S.P.A.

Sede legale: Corso Virginia Marini 103 – 15121 Alessandria (AL)

C.F. 02339680049 – P.IVA 01878780061

[www.robinoegalandrino.it]

PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*

AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Procedura comune a Robino & Galandrino S.p.A. e Omar R&G S.r.l.

Versione	2.0 – 28/10/2026
Redazione	Gestore delle segnalazioni, avv. Elena Gabriella Comaschi
Approvazione	CdA di Robino & Galandrino S.p.A. del 28/10/2026
Informativa sindacale	Rappresentanze sindacali aziendali, in data 28/10/2026
Versione precedente	1.0 – approvata dal CdA di Robino & Galandrino S.p.A. il 14 maggio 2025

I Consigli di Amministrazione di Robino & Galandrino S.p.A. e di Omar R&G S.r.l. (di seguito, congiuntamente, le «**Società**» e, singolarmente, la «**Società**»):

- VISTA la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- VISTO il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 [...] e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*» (di seguito, il «**Decreto**»);
- VISTI il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy);
- VISTE le Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni, approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e modificate con delibera n. 479 del 26 novembre 2025, e le Linee guida ANAC n. 1/2025 in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione, approvate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025;
- VISTA la Guida operativa per gli enti privati in materia di *whistleblowing* di Confindustria (ottobre 2023);
- CONSIDERATO che Robino & Galandrino S.p.A. ha impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati superiore a cinquanta ed è pertanto tenuta a istituire un canale di segnalazione interna, mentre Omar R&G S.r.l., controllata da Robino & Galandrino S.p.A. e con essa gestita in modo integrato, non rientra tra i soggetti obbligati e intende aderire volontariamente al medesimo canale;
- SENTITE le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto;

approvano la seguente «*Procedura Whistleblowing*», comune alle due Società, che sostituisce la Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione di Robino & Galandrino S.p.A. il 14 maggio 2025, e ne dispongono la pubblicazione sul sito internet e la diffusione nei luoghi di lavoro.

1 – OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura disciplina il canale interno di segnalazione delle violazioni istituito dalle Società ai sensi del Decreto, le modalità di presentazione e di gestione delle segnalazioni e le tutele riconosciute alle persone segnalanti, in conformità al Decreto, alle Linee guida ANAC e alla Guida operativa di Confindustria.

Le Società si avvalgono di un **canale interno comune** e hanno affidato la gestione delle segnalazioni, con distinti atti di incarico, al **medesimo Gestore esterno** (paragrafo 7), nella forma dell'esternalizzazione della gestione prevista dalle Linee guida ANAC n. 1/2025 per i gruppi di imprese. Ciascuna Società resta responsabile del seguito da dare alle segnalazioni che la riguardano e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Per Omar R&G S.r.l., che non rientra tra i soggetti obbligati ai sensi del Decreto, la Procedura è adottata su base volontaria: la Società garantisce a chi segnala le medesime misure di riservatezza e di protezione previste dalla Procedura, ferme restando le tutele di legge nei casi in cui ne ricorrano i presupposti.

Al fine di garantirne la massima conoscibilità, anche da parte di chi non frequenta i luoghi di lavoro, la Procedura è pubblicata:

- sul sito internet aziendale www.robinoegalandrino.it, utilizzato da entrambe le Società, nella sezione dedicata e facilmente raggiungibile denominata «**WHISTLEBLOWING**»;
- sulla piattaforma per le segnalazioni, raggiungibile da tale sezione o all'indirizzo https://robinoegalandrino.wallbreakers.it, unitamente all'avviso contenente le istruzioni essenziali e al video informativo;
- nelle bacheche aziendali dei luoghi di lavoro delle Società.

Copia della Procedura è inoltre consegnata ai nuovi assunti ed è trasmessa ai principali fornitori, consulenti e partner commerciali.

2 – DEFINIZIONI

- **Segnalazione**: la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo 4.
- **Segnalante**: la persona fisica che effettua la segnalazione delle informazioni acquisite nel proprio contesto lavorativo.

- **Persona coinvolta**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come autrice della violazione o comunque implicata.
- **Facilitatore**: la persona fisica, operante nel medesimo contesto lavorativo, che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Contesto lavorativo**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti con una delle Società.
- **Ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- **Gestore**: il soggetto esterno, autonomo e specificamente formato, incaricato della gestione del canale di segnalazione interna (paragrafo 7).
- **Seguito**: l'azione intrapresa dal Gestore per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- **Riscontro**: la comunicazione al segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

3 – CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Possono effettuare una segnalazione, con riferimento a ciascuna delle Società:

- i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, somministrati e gli apprendisti;
- i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività presso le Società;
- i lavoratori e i collaboratori di fornitori, appaltatori e subappaltatori che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore delle Società;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti e i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di mero fatto.

La segnalazione è consentita anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (ad esempio durante la selezione o in fase precontrattuale), durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.

4 – OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

4.1 – Violazioni tutelate dal Decreto

Poiché le Società non hanno adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le segnalazioni tutelate dal Decreto riguardano le violazioni del diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale di attuazione, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. In particolare:

⊘	Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: ● appalti pubblici; ● servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; ● sicurezza e conformità dei prodotti; ● sicurezza dei trasporti; ● tutela dell'ambiente; ● radioprotezione e sicurezza nucleare; ● sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; ● salute pubblica; ● protezione dei consumatori; ● tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
⊘	Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
⊘	Atti o omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali
⊘	Atti o omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione

4.2 – Altre segnalazioni

Il canale può essere utilizzato anche per segnalare altri illeciti (ad esempio illeciti amministrativi, contabili, civili o penali previsti dalla sola normativa nazionale) o comportamenti contrari alla legge o alle regole aziendali. Tali segnalazioni sono gestite dal Gestore con le stesse modalità e con le medesime garanzie di riservatezza e di divieto di ritorsione previste dalla presente Procedura, che le Società si impegnano ad assicurare; le tutele previste dal Decreto, inclusa la possibilità di segnalazione esterna ad ANAC, si applicano tuttavia alle sole violazioni di cui al paragrafo 4.1.

4.3 – Esclusioni

Non rientrano nell'ambito della Procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria da specifiche normative di settore (ad esempio servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente), nei limiti previsti dall'art. 1, comma 2, del Decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di difesa;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni già di dominio pubblico e quelle acquisite sulla sola base di indiscrezioni o voci di corridoio.

5 – CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Per consentire un'adeguata verifica dei fatti, la segnalazione deve essere:

circostanziata	deve contenere una descrizione chiara e completa dei fatti, del tempo e del luogo in cui si sono verificati, delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare l'autore e le altre persone coinvolte, nonché l'indicazione di eventuali documenti o testimoni;
fondata	deve basarsi su elementi di fatto e su fondati motivi di ritenere, al momento della segnalazione, che le informazioni siano vere; non è necessario che il segnalante disponga di prove certe, ma la segnalazione non può fondarsi su mere supposizioni o voci di corridoio.

Il segnalante indica, ove possibile, **la Società cui si riferiscono i fatti** (Robino & Galandrino S.p.A. oppure Omar R&G S.r.l.). È opportuno che indichi inoltre se ha già segnalato gli stessi fatti ad altri soggetti.

6 – CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

Le Società hanno istituito un canale interno che consente di presentare la segnalazione in forma scritta o orale, con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione.

6.1 – Piattaforma informatica

Il canale principale è la piattaforma informatica dedicata, raggiungibile dalla sezione «*Whistleblowing*» del sito internet delle Società o direttamente all'indirizzo **https://robinoegalandrino.wallbreakers.it**, che garantisce la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione anche mediante strumenti di crittografia, da confermare con il fornitore. Per trasmettere una segnalazione occorre selezionare «*Invia una segnalazione*» e, successivamente:

CLICCARE SULLO SPECIFICO CANALE DI SEGNALAZIONE	nel caso in cui il segnalante intenda provvedere alla trasmissione della stessa in forma scritta
"*CASELLA VOCALE*"	nel caso in cui il segnalante intenda provvedere alla trasmissione della stessa in forma orale

Il segnalante è guidato nella compilazione da una serie di passaggi e può:

	scegliere se **rendere nota la propria identità** e quindi indicare nelle apposite sezioni i dati che ne consentono l'individuazione (nome, cognome, altro recapito di contatto); **oppure, restare anonimo** *flaggando* l'apposito campo.
	allegare files e/o documenti, in qualsiasi formato, utili alla ricostruzione della violazione segnalata.

Al termine della procedura la piattaforma assegna al segnalante un **codice univoco**, da conservare con cura: inserendolo nel campo «*Hai già inviato una segnalazione*» è

possibile seguire lo stato della segnalazione, rispondere alle richieste del Gestore e integrare la segnalazione, anche in forma anonima.

Il codice non può essere recuperato dal sistema: in caso di smarrimento il segnalante dovrà presentare una nuova segnalazione.

6.2 – Segnalazione orale e incontro diretto

La segnalazione orale può essere effettuata mediante la «*Casella vocale*» della piattaforma, che altera la voce del segnalante per renderla non riconoscibile, oppure, su richiesta del segnalante formulata tramite la piattaforma, mediante un **incontro diretto con il Gestore**, fissato entro un termine ragionevole, in presenza in un luogo riservato o in videoconferenza. Previo consenso del segnalante, l'incontro è documentato mediante registrazione oppure mediante verbale, che il segnalante può verificare, rettificare e confermare con la propria sottoscrizione.

6.3 – Segnalazione per posta

La segnalazione scritta può essere inviata anche per posta, utilizzando tre buste chiuse: nella prima vanno inseriti i dati identificativi del segnalante e un recapito, se intende indicarli; nella seconda la segnalazione; entrambe vanno inserite in una terza busta recante all'esterno la dicitura «**Riservata personale al Gestore delle segnalazioni**», indirizzata a: avv. Elena Gabriella Comaschi, Piazzetta Santa Lucia 1, 15121 Alessandria (AL). Il Gestore cura la registrazione riservata della segnalazione.

6.4 – Segnalazioni pervenute a soggetti diversi dal Gestore

Le Società non hanno istituito canali di segnalazione tramite posta elettronica ordinaria o certificata: le segnalazioni vanno presentate con i canali sopra indicati. Chiunque riceva una segnalazione per vie diverse dai canali sopra indicati, se il segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele *whistleblowing* o tale volontà è desumibile dalla segnalazione, la trasmette **entro sette giorni** al Gestore, senza trattenerne copia, dandone contestuale notizia al segnalante, e mantiene la massima riservatezza sui fatti appresi.

7 – GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

La gestione del canale interno è affidata, per entrambe le Società, all'**avv. Elena Gabriella Comaschi**, soggetto esterno autonomo, indipendente e specificamente

formato, nominata dal Consiglio di Amministrazione di Robino & Galandrino S.p.A. con delibera del 14 maggio 2025.

Il Gestore opera nel rispetto della normativa e della riservatezza; può avvalersi, ove necessario, del supporto di funzioni aziendali o di consulenti esterni, vincolati alla riservatezza, senza rivelare l'identità del segnalante né elementi da cui essa possa desumersi.

Se la segnalazione riguarda il Gestore o il Gestore si trova in una situazione di conflitto di interessi, nonché in caso di sua assenza prolungata (superiore a sette giorni), la segnalazione è gestita dal **sostituto** designato in via preventiva dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale di Robino & Galandrino S.p.A. Rag. Roberto Zanfini, al quale può essere inviata con le modalità di cui al paragrafo 6.3. Se anche il sostituto si trova in conflitto di interessi, il segnalante può rivolgersi direttamente ad ANAC.

Il Gestore non si avvale di una struttura di supporto. Il dott. Mauro Balocco, Responsabile Ufficio Amministrazione di Robino & Galandrino S.p.A., è il referente interno del Gestore per gli aspetti organizzativi e per la conoscenza delle Società, senza accesso al contenuto delle segnalazioni né all'identità dei segnalanti.

8 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Ricevuta la segnalazione, il Gestore:

	**rilascia al segnalante avviso di ricevimento** entro sette giorni dalla ricezione, mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedergli chiarimenti e integrazioni;
	**verifica l'ammissibilità** della segnalazione e ne svolge l'istruttoria, anche mediante l'acquisizione di documenti e l'audizione di persone informate; la persona coinvolta può essere sentita, anche su sua richiesta, mediante procedimento cartolare;
	**fornisce riscontro** al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
	**dispone l'archiviazione** motivata della segnalazione inammissibile o infondata, dandone comunicazione al segnalante.

Se la segnalazione risulta fondata, il Gestore trasmette le proprie conclusioni, senza rivelare l'identità del segnalante, al Consiglio di Amministrazione della Società interessata o, se i fatti riguardano un suo componente, al Collegio Sindacale o all'organo di controllo, ai quali spetta in via esclusiva l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ad esempio azioni disciplinari, misure organizzative, denuncia all'autorità competente). Il Gestore comunica l'esito finale al segnalante.

Le **segnalazioni anonime**, se circostanziate, sono gestite secondo la presente Procedura. Esse sono registrate e conservate: se il segnalante viene successivamente identificato e subisce ritorsioni, gli si applicano le misure di protezione previste.

Il Gestore riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società sull'attività svolta, in forma aggregata e anonima.

9 – RISERVATEZZA

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La riservatezza è garantita anche alle persone coinvolte, alle persone menzionate nella segnalazione e ai facilitatori, nonché al contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nel procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Se la contestazione si fonda, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile solo con il consenso espresso del segnalante, al quale sono comunicate per iscritto le ragioni della rivelazione.

10 – DIVIETO DI RITORSIONE E MISURE DI PROTEZIONE

Le Società:

	**garantiscono la riservatezza dell'identità** del segnalante, della persona coinvolta e delle altre persone menzionate nella segnalazione, nei termini del paragrafo 9;

	**vietano ogni forma di ritorsione**, anche solo tentata o minacciata, nei confronti del segnalante, dei facilitatori, dei colleghi e delle persone a lui legate da stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado che operano nel medesimo contesto lavorativo, nonché degli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora.

Costituiscono ritorsioni, a titolo esemplificativo: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; il demansionamento o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, del luogo o dell'orario di lavoro; la riduzione dello stipendio; la sospensione della formazione; le note di merito negative; le misure disciplinari; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione; la mancata conversione o il mancato rinnovo di un contratto a termine; i danni, anche reputazionali; l'inserimento in elenchi che impediscono di trovare un'occupazione; la risoluzione anticipata o l'annullamento di contratti di fornitura di beni o servizi.

Le misure di protezione si applicano se, al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere vere le informazioni e rientranti nell'ambito della Procedura, e se la segnalazione è stata effettuata nel rispetto della stessa. Gli atti ritorsivi sono nulli; nei procedimenti giudiziari o amministrativi si presume, salvo prova contraria, che i comportamenti pregiudizievoli siano conseguenza della segnalazione. Le ritorsioni possono essere comunicate ad ANAC.

Il segnalante non è punibile per la rivelazione di informazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, se al momento della segnalazione aveva fondati motivi di ritenere tale rivelazione necessaria per svelare la violazione. Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto non sono valide, salvo che siano concluse nelle sedi protette di cui all'art. 2113, comma 4, c.c.

Presso ANAC è istituito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno gratuite (informazione, assistenza e consulenza).

11 – RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE E SANZIONI DISCIPLINARI

Le tutele non sono garantite e al segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Sono altresì sanzionabili, secondo il sistema disciplinare applicabile, i lavoratori che pongono in essere ritorsioni, ostacolano o tentano di ostacolare una segnalazione, violano gli obblighi di riservatezza o non danno seguito alla trasmissione di cui al paragrafo 6.4.

12 – SEGNALAZIONE ESTERNA, DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA

Per le violazioni di cui al paragrafo 4.1, il segnalante può effettuare una **segnalazione esterna ad ANAC** se: il canale interno non è attivo o non è conforme al Decreto; ha già effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito; ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione; ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Le modalità sono indicate sul sito di ANAC: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

La **divulgazione pubblica** (tramite stampa, mezzi elettronici o comunque mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) è tutelata quando il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna ed esterna, o direttamente esterna, senza riscontro nei termini; abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; ovvero abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di **denunciare** i fatti all'autorità giudiziaria o contabile.

13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascuna Società è titolare del trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni che la riguardano, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Decreto. Il Gestore, nominato da ciascuna Società, e il fornitore della piattaforma operano quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. I diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 GDPR possono essere limitati nei casi previsti dall'art. 2-undecies del Codice privacy, a tutela della riservatezza del segnalante. Il

trattamento è preceduto da una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e dalla verifica dell'adeguatezza del fornitore della piattaforma.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile sulla piattaforma e nella sezione «*Whistleblowing*» del sito internet.

14 – CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate, con modalità che ne garantiscono la riservatezza, l'integrità e la tracciabilità, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura. Le segnalazioni orali e gli incontri diretti sono documentati secondo quanto previsto al paragrafo 6.2.

15 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le Società informano il personale sul canale interno e sulla presente Procedura e promuovono specifiche iniziative di formazione, anche in occasione dell'assunzione. Il video che illustra il funzionamento della piattaforma e i principi della normativa è disponibile al seguente indirizzo e nella pagina di segnalazione: https://vimeo.com/877844217.

16 – AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La Procedura è aggiornata, su proposta del Gestore, in caso di modifiche normative o organizzative, di nuove indicazioni di ANAC o di adozione da parte delle Società di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Gli aggiornamenti sono approvati dai Consigli di Amministrazione di entrambe le Società, previa informativa alle rappresentanze sindacali.